



## **GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 (NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.)**

Il Consiglio regionale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.)

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata da cui si possa risalire all'identità del segnalante è sottratta sia all'accesso documentale previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) che all'accesso civico previsto dal decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.).

La ricezione della segnalazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT) avviene tramite [piattaforma informatica](#) che consente anche la comunicazione in forma riservata con il segnalante. Fino all'adozione del PIAO 2023 – 2025 resterà comunque attivo anche il precedente sistema di segnalazione attraverso l'indirizzo [segnalazioneilleciticrl@regione.lazio.it](mailto:segnalazioneilleciticrl@regione.lazio.it).

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità competenti, evidenziando la dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del d.lgs. 165/2001". La comunicazione dell'identità del segnalante alle Autorità competenti deve essere resa nota al segnalante stesso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In ogni caso, il responsabile della struttura preposta ai procedimenti disciplinari è tenuto a informare tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

I fatti illeciti oggetto della segnalazione whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione consumati o tentati ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

La segnalazione non dovrà invece consistere in mere rimostranze di carattere personale del segnalante aventi ad oggetto richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e dovrà contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire le dovute verifiche.

In particolare, è necessario risultino chiare:



- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - la descrizione del fatto;
  - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- La segnalazione ricevuta da soggetti diversi dal RPCT deve essere tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, trasmessa a quest'ultimo, a pena di sanzione disciplinare, fermo restando l'obbligo per tale soggetto di assoluta riservatezza in merito all'informazione pervenuta.

Il RPCT, anche avvalendosi del personale dedicato alla gestione della segnalazione specificamente autorizzato, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse del segnalante a tutelare l'integrità del Consiglio regionale e/o comunque finalizzata alla prevenzione / repressione delle malversazioni in danno del medesimo;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari e opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione whistleblowing, procedendo alla relativa archiviazione nelle seguenti ipotesi:

- 1) manifesta mancanza di interesse all'integrità del Consiglio regionale;
- 2) manifesta incompetenza del Consiglio regionale sulle questioni segnalate;
- 3) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- 4) contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- 5) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- 6) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nei casi di cui ai numeri 3) e 4) il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

La segnalazione anonima – inammissibile quale segnalazione “whistleblowing” - sarà presa in considerazione solo se riguardi fatti di particolare gravità e sia corredata da elementi circostanziati.

Di norma la valutazione preliminare della segnalazione è effettuata entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.

Negli altri casi, il RPCT avvia l'attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.



La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, controlli sulle dotazioni dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

Ove sia necessario per la valutazione e l'istruttoria della segnalazione raccogliere informazioni presso altri soggetti interni o esterni, il RPCT avrà cura di anonimizzare tutti i dati condividendo solo i fatti e gli esiti delle verifiche condotte in modo tale che non sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Tutte le strutture del Consiglio regionale sono tenute a fornire la massima e celere collaborazione all'attività di accertamento del RPCT.

La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Al termine della fase istruttoria, nel caso in cui la segnalazione non sia ritenuta da archiviare e, dunque, manifestamente infondata, il RPCT identifica, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare, con le accortezze più sopra evidenziate, la segnalazione medesima in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione.